

NOTA INFORMATIVA N. 38/2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis) è stato convertito in L. 23 luglio 2021, n.106. Si riassumono le principali disposizioni evidenziando le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione, dai provvedimenti attuativi e dai chiarimenti dell'Agenzia.

1. Nuovi contributi a fondo perduto.

Sono previsti i seguenti contributi a fondo perduto non tassati a favore di imprese (escluse le holding), professionisti o agricoltori, titolari di partita iva attiva al 26 maggio 2021, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta (generalmente l'anno 2019) antecedente il 26 maggio 2021.

- a) **Contributo automatico.** A coloro che hanno ricevuto il contributo del decreto Sostegni (*contributo base*), è riconosciuto un contributo pari a quello già ottenuto, erogato con le medesime modalità, ovvero con bonifico bancario o come credito d'imposta utilizzabile immediatamente in compensazione.
- b) **Contributo alternativo.** È possibile presentare istanza entro il 2 settembre per chiedere un contributo calcolato sulla differenza, non inferiore al 30%, fra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (considerando anche le operazioni non rilevanti ai fini iva, purché rappresentanti ricavi o compensi) relativo al periodo 1°aprile 2020-31 marzo 2021 e il corrispondente ammontare relativo al periodo 1°aprile 2019-31 marzo 2020, e applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:
 - soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro: 60%;
 - soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro: 50%;
 - soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro: 40%;
 - soggetti ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro: 30%;
 - soggetti ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro: 20%.

Detto contributo, non superiore a 150.000 euro, sarà riconosciuto al netto di quello ottenuto in via automatica. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del decreto Sostegni, le percentuali dei suindicati scaglioni sono determinate rispettivamente al 90%, 70%, 50%, 40% e 30%.

- c) **Contributo perequativo** riconosciuto a favore degli operatori che hanno subito un peggioramento (in base a percentuali ancora da determinare) del risultato economico nel 2020 rispetto al 2019, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate. L'istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

La legge di conversione ha esteso il contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente il 26 maggio 2021 che abbiano subito un decremento di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo al periodo 1°aprile 2019-31 marzo 2020 e il corrispondente ammontare relativo al periodo 1°aprile 2020-31 marzo 2021 oppure tra il 2019 e il 2020. A tali soggetti spetta innanzitutto il *contributo base* calcolati in misura pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e del 2020 a cui va sommato il *contributo automatico* (pari al contributo base), oppure il *contributo alternativo*, pari al 20% della differenza fra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo al periodo 1°aprile 2020-31 marzo 2021 e il corrispondente ammontare relativo al periodo 1°aprile 2019-31 marzo 2020. Nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo base, il *contributo alternativo* è pari al 30% della già menzionata differenza.

2. Credito d'imposta locazioni commerciali.

Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali spetta un credito d'imposta pari al 60% (40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 15 milioni di euro) del canone versato, per locazione, leasing o concessione (30%, o 20% per i soggetti sotto i 15 milioni, in caso di affitto d'azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse), relativo ad immobili ad uso non abitativo, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021 (fino a luglio per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator), a condizione che il fatturato medio mensile del periodo 1.4.2020-31.3.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 1.4.2019-31.3.2020. Tale requisito non deve essere rispettato da coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019.

3. Credito d'imposta sponsorizzazioni a società sportive.

Ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie a favore di società ed associazioni sportive (con ricavi tra 150mila e 15milioni di euro) che operano in discipline olimpiche e svolgono attività sportive giovanili, compete il credito d'imposta del 50% per i pagamenti della suddetta natura fatti fino al 31 dicembre 2021.

4. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale ~~(se in possesso dell' idoneo codice identificativo)~~ spetta un credito d'imposta non tassato, fino ad un massimo di 60.000 euro, in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il modello per la comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviato telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

5. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Rinnovato il credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nella misura del 50% (nel rispetto del regime "*de minimis*"¹) della spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 90milioni di euro. Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2021.

6. Cartelle esattoriali e rottamazione: sospensione notifiche e differimento dei pagamenti. Compensazione tra debito a ruolo e crediti verso la PA.

- a) I termini di pagamento degli atti esecutivi (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps) nonché delle rate da dilazione di ruoli, con scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, sono differiti al 30 settembre 2021, con possibilità di presentare richiesta di dilazione.
- b) Sospesa fino al 31 agosto 2021 la notifica delle cartelle, degli avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
- c) I pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni sono sospesi fino al 31 agosto 2021.
- d) Ulteriore proroga per le rate relative alla "rottamazione dei ruoli" e al "saldo e stralcio degli omessi pagamenti", scadute nel corso del 2020 e del 2021. In particolare, le rate scadute il 28.2.2020 e il 31.3.2020 devono essere pagate entro il 2.8.2021, mentre quelle scadute il 31.5.2020, il 31.7.2020, il

¹ Il *de minimis* individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro

30.11.2020 e tra il 28.2.2021 e il 31.7.2021, devo essere pagate rispettivamente il 31.8.2021, 30.9.2021, 31.10.2021 e 30.11.2021, con una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.

7. Proroga versamenti imposte

Viene prorogato al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, il termine per i versamenti Irpef, Irap ed iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569 euro. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, a forfettari, ai soci di società di persone o in regime di trasparenza fiscale.

8. Ace rafforzata e trasformazione di perdite fiscali e eccedenze Ace in crediti d'imposta.

La deduzione Ace dal reddito d'impresa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sarà pari alla somma:

- del prodotto tra l'1,3% e l'incremento del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (*Ace ordinaria*)
- del prodotto tra il 15% e l'incremento del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. (*Ace rafforzata*).

In relazione all'*Ace rafforzata* gli incrementi del capitale proprio rilevano per intero, ossia senza effettuare il ragguaglio a giorni ed è possibile trasformare la deduzione dal reddito in un credito di imposta, immediatamente utilizzabile, calcolato applicando le aliquote Ires o Irpef alla deduzione. Il credito d'imposta deve essere restituito in corrispondenza ai decrementi di capitale proprio, diversi dalle perdite, che si verificassero fino al 31 dicembre 2023.

Viene riproposta l'opzione di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate, cedendo, non a società del medesimo gruppo, entro il 31.12.2021, crediti scaduti da oltre 90 giorni. Il credito d'imposta è calcolato moltiplicando il 20% del valore nominale del credito per l'aliquota Ires del 24%. Dalla data della cessione del credito le perdite e le eccedenze Ace corrispondenti non sono più utilizzabili. La trasformazione in crediti d'imposta comporta il pagamento di un canone annuo pari all'1,5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate da convertire e di quelle convertite e l'Ires versata.

9. Plusvalenze da cessione di partecipazioni

Sono esenti da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti:

- dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di persone o di capitali se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up o PMI innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025;
- dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

10. Note di variazione iva per crediti verso procedure concorsuali

È possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. In caso di procedura concorsuale (con esclusione quindi degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani di risanamento), il curatore non è

obbligato ad effettuare la corrispondente variazione in aumento. La novità si applica nei casi di debitori assoggettati alle suddette procedure successivamente al 26 maggio 2021.

11. Altre misure: agevolazioni prima casa under 36; incremento a 2 milioni del limite annuo compensabile nel 2021; credito d'imposta formazione professionale; proroga rivalutazione partecipazione e terreni.

- Gli atti di acquisto di prima casa stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da soggetti di età inferiore a 36 anni nell'anno del rogito e con un ISEE (indicatore situazione economica equivalente del nucleo familiare) non superiore a 40.000 euro annui sono esenti da imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale e dall'imposta sostitutiva sui mutui. Ove l'atto sia soggetto ad iva, è attribuito un credito d'imposta pari all'iva pagata, utilizzabile in diminuzione dell'Irpef, in compensazione in mod. F24 o in diminuzione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni.
- Il limite per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi è stato innalzato per il 2021 a 2 milioni di euro (1 milione per il 2020 e 700 mila a regime).
- Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione in unica soluzione del credito d'imposta su beni materiali ordinari.
- Viene introdotto un credito d'imposta del 25% del costo del personale dipendente, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. L'agevolazione viene riconosciuta nel limite massimo complessivo delle risorse disponibili (5 milioni di euro).
- Viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta del 65% per la ristrutturazione degli alberghi.
- Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto la convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta l'esenzione Imu per l'anno 2021.
- È prorogato al 15 novembre 2021 il termine per la redazione e giuramento della perizia di stima nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni non quotate e di terreni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.

La legge di conversione non ha introdotto sostanziali novità alle misure di liquidità e di lavoro previste dal D.L. 73.

2 agosto 2021